



**REGOLAMENTO OPERATIVO PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI DI
CUI ALLA D.G.R. n. IX/1510 del 30/03/2011 A VALERE SUL FONDO DI
ROTAZIONE PER L'IMPRENDITORIALITÀ ("FRIM") LINEA n. 8 "START
UP D'IMPRESA DI GIOVANI (18-35), DONNE E SOGGETTI
SVANTAGGIATI" IN ATTUAZIONE DELLA L.R. n. 1/2007 E DELLA
D.G.R. n. 5130/2007**

SOMMARIO

Premessa	2
Definizioni	2
1. Soggetti Abilitati ad operare con il Gestore	3
2. Sistema informatico	3
3. Fondo	4
4. Mandato	5
5. Provvista finanziaria del Soggetto Abilitato	5
6. Soggetti beneficiari ed interventi ammissibili	5
7. Presentazione delle Domande	6
8. Iter istruttorio	6
9. Forme tecniche degli Interventi finanziari	6
10. Erogazione dell'Intervento finanziario	7
11. Incasso rate	8
12. Recupero del credito	8
13. Rideterminazione e revoca degli Interventi finanziari	9
14. Conseguenze della revoca sugli Interventi finanziari	10
15. Obblighi del Soggetto Abilitato	10
16. Efficacia	11
17. Revoca del Soggetto Abilitato e rinuncia alle agevolazioni	11
18. Monitoraggio e controlli	11
19. Restituzione di importi non liquidati	12
20. Clausola di riservatezza	12
21. Comunicazioni	12
22. Normativa applicabile	12
23. Foro competente	13
ALLEGATO TECNICO	14
A) RIFERIMENTI NORMATIVI	14
B) PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI	14
C) CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO E DURATA	14
D) ENTITA' DELL'INTERVENTO FINANZIARIO	15
E) PERCENTUALE DI INTERVENTO DEL FONDO REGIONALE	15
F) TASSI DI INTERESSE	15
G) MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI INTERESSI	16
H) GARANZIE	16
I) MODALITÀ DI EROGAZIONE	17
J) INCASSO RATE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA	17
K) SPESE ED ONERI FISCALI	17
L) INTERESSI DI MORA	17





Premessa

Il presente regolamento operativo (di seguito "Regolamento") definisce i criteri, le modalità, le procedure e gli adempimenti cui gli istituti di credito abilitati ad operare con Finlombarda S.p.A. devono attenersi nelle fasi di deliberazione e gestione degli interventi finanziari del Fondo di rotazione per l'imprenditorialità "FRIM" – Linea n. 8 "Start up d'impresa di giovani (18-35), donne e soggetti svantaggiati", di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. IX/1510 del 30/03/2011. Nell'ambito di tale operatività, Finlombarda S.p.A. agisce in qualità di gestore delle risorse finanziarie regionali e degli interventi finanziari ammessi.

Il presente documento si compone, altresì, di un Allegato tecnico che ne è parte integrante e sostanziale.

Definizioni

- **Bando:** il bando per l'accesso alle risorse del Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità ("FRIM") con riferimento alla linea di intervento n. 8 "Start up d'impresa di giovani (18-35), donne e soggetti svantaggiati", di cui al Decreto n. 3678 del 21/04/2011 della Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione; con il Bando si intendono perseguire le seguenti finalità:
 - favorire la nascita di nuove imprese attraverso il sostegno, la valorizzazione dei soggetti con maggiore rischio occupazionale e di esclusione dal mercato del lavoro, favorendone il consolidamento e radicamento sul territorio lombardo;
 - sostenere e valorizzare il capitale umano e le pari opportunità mediante la creazione di nuove leve imprenditoriali all'interno dei diversi settori di attività presenti sul territorio lombardo;
 - ridurre il tasso di mortalità delle nuove imprese correlato alla carenza dei fattori di conoscenza del tessuto produttivo, di stabilità e di continuità delle nuove iniziative imprenditoriali;
- **Domanda/e:** la/e richiesta/e di accesso all'Intervento finanziario predisposta dall'impresa richiedente sulla base di specifici modelli, disponibili sul sito internet della Regione Lombardia al seguente indirizzo: www.regione.lombardia.it, selezionando nel menù "servizi" il link a "Finanziamenti on line" oppure <https://gelo.servizi.it/>;
- **Gestore:** Finlombarda S.p.A. che agisce in qualità di gestore delle risorse finanziarie regionali e degli interventi ammessi ad agevolazione;
- **Intervento/i finanziario/i:** il cofinanziamento a medio termine o la locazione finanziaria di beni strumentali, concessa alle condizioni indicate e dettagliate nell'Allegato tecnico al Regolamento;
- **Organo deliberante:** l'organo dell'Unità organizzativa deputato, in forza di funzioni e poteri suoi propri o di incarico specifico, all'assunzione di atti di natura amministrativa inerenti il procedimento aventi piena efficacia nei confronti del Soggetto richiedente;



- **Programma:** l'insieme delle attività e/o degli investimenti previsti nella Domanda, nel rispetto dei contenuti di cui all'art. 8 del Bando;
- **Referente operativo:** la persona appartenente alla struttura organizzativa del Soggetto Abilitato e dallo stesso individuata all'atto di adesione al Regolamento;
- **Sistema di procedura informatica:** il sistema informatico per la gestione operativa di tutte le fasi di attività previste dal Bando, quali la presentazione della domanda, le istruttorie formali e valutative, le rendicontazioni di spesa, le erogazioni, il monitoraggio, le modifiche e verifiche; il sistema informatico è accessibile sulla piattaforma informatica a disposizione sul sito web "Finanziamenti on line" all'indirizzo <https://gefo.servizirl.it/>;
- **Soggetto/i Abilitato/i:** l'Istituto/i di credito o la società di locazione finanziaria che aderisce al presente Regolamento;
- **Soggetto/i beneficiario/i:** l'impresa/e ammessa/e all'Intervento finanziario;
- **Soggetto/i richiedente/i:** l'impresa/e, come definite all'art. 6 del presente Regolamento, che ha/hanno presentato Domanda;
- **Tranche:** la quota dell'Intervento finanziario erogata al Soggetto beneficiario a titolo di anticipazione finanziaria o a titolo di saldo, secondo le modalità indicate all'art. 14 del Bando;
- **Unità Organizzativa regionale:** il servizio – articolato in uffici / strutture della Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione della Regione Lombardia competente a livello funzionale per l'espletamento di specifiche attività di natura organizzativa, gestionale ed operativa, nella specie l'UO Imprenditorialità.

1. Soggetti Abilitati ad operare con il Gestore

- 1.1 Possono essere abilitati ad operare con il Gestore, previa sottoscrizione per adesione del presente Regolamento, le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del d.Lgs. n. 385/1993 e le società di locazione finanziaria.
- 1.2 In caso di modifiche e/o integrazioni al Regolamento e/o all'Allegato Tecnico, anche in conseguenza di modifiche e/o integrazioni normativo-regolamentari, i Soggetti Abilitati potranno continuare ad operare con il Gestore solo a condizione che accettino integralmente, nelle forme di cui al precedente punto 1.1, le sopradette modifiche e/o integrazioni.
- 1.3 I Soggetti Abilitati ad operare con il Gestore assicurano il rispetto dei principi di economicità, efficienza e non aggravamento del procedimento ed in particolare al rispetto dei termini previsti dal procedimento di cui al presente Regolamento.

2. Sistema informatico

- 2.1 La presentazione delle domande di Intervento finanziario e le comunicazioni tra il Gestore ed i Soggetti Abilitati, nel rispetto delle disposizioni previste dal Bando, vengono effettuate mediante il Sistema di procedura informatica.
- 2.2 Alle Domande inoltrate dai Soggetti richiedenti in formato elettronico via web, viene assegnato dal sistema informatico il numero di codice progetto e la data di invio elettronico.





- 2.3 Tutti gli utenti che opereranno per il Soggetto Abilitato dovranno registrarsi a sistema inserendo nell'apposita maschera "Nome", "Cognome", "Codice Fiscale" e "indirizzo e-mail". Confermando questi dati il sistema invierà automaticamente all'indirizzo e-mail indicato le credenziali di accesso.
- 2.4 Per poter operare correttamente il Referente operativo del Soggetto Abilitato, dovrà fornire all'Unità Organizzativa regionale, l'elenco degli utenti specificando: nome, cognome, codice fiscale, id utente (codice numerico contenuto nella mail di registrazione) e il ruolo assegnato (Referente o Responsabile di pratica). Una volta avuto il riscontro dell'effettiva abilitazione l'utente del Soggetto Abilitato potrà operare nel sistema informatico.
- 2.5 Le due tipologie di utenza sono così differenziate:
 - **Referenti:** soggetti riconosciuti dal Sistema di procedura informatica attraverso nominativo e codice fiscale; a tali soggetti vengono indirizzate le comunicazioni generate in automatico dal Sistema di procedura informatica. Sono responsabili delle autorizzazioni all'uso del Sistema di procedura informatica concesse ad altri soggetti appartenenti alla struttura organizzativa del Soggetto Abilitato.
 - **Responsabili Pratica:** soggetti responsabili della gestione di una o più Domande e autorizzati all'uso del Sistema di procedura informatica dai Referenti.
- 2.6 I Soggetti Abilitati sono responsabili di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'uso delle credenziali di accesso.
- 2.7 Il Soggetto Abilitato prende atto che il Sistema di procedura informatica potrà essere successivamente sviluppato e implementato.

3. Fondo

- 3.1 Presso il Gestore è costituito un fondo di rotazione, denominato "Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità (FRIM)" la cui Linea di intervento n. 8 "Start up d'impresa di giovani (18-35), donne e soggetti svantaggiati", di cui alla D.G.R. n. IX/1510 del 30/03/2011 (di seguito denominato "Fondo"), in conformità al Bando dispone di una dotazione pari a Euro 30.000.000,00 (trentamiloni/00). Una percentuale pari al 10% della dotazione finanziaria complessiva del Fondo - pari ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) - è riservata, per una durata massima di sei mesi (eventualmente prorogabile) a partire dalla data di apertura dello sportello come definita all'art. 11 del Bando, alle imprese beneficiarie delle misure programmate e in programmazione come individuate nell'allegato A alla D.G.R. n. 1515 del 30/03/2011. Alla dotazione del Fondo potranno concorrere successive integrazioni finanziarie in funzione degli obiettivi da conseguire, dei risultati attesi e dell'andamento delle Domande.
- 3.2 I proventi da esso derivanti, al netto di spese ed oneri anche fiscali, unitamente ai rientri degli Interventi finanziari, accordati a valere sul Fondo per la quota capitale e interessi, saranno destinati alla ricostituzione ed all'integrazione del Fondo stesso.
- 3.3 Il predetto Fondo è amministrato dal Gestore quale mandatario senza rappresentanza della Regione Lombardia, in nome proprio e per conto della Regione stessa.



3.4 Il Fondo è destinato alla concessione di Interventi finanziari ai sensi di quanto previsto dal Bando.

4. Mandato

4.1 Con il presente Regolamento il Gestore conferisce, a titolo gratuito, al Soggetto Abilitato che accetta, il mandato affinché per conto di esso mandante lo stesso Soggetto Abilitato possa:

- stipulare, in nome proprio e anche per esplicito mandato senza rappresentanza del Gestore, tutti i contratti ed eseguire tutti gli atti e gli adempimenti necessari inerenti gli Interventi finanziari;
- acquisire garanzie sull'Intervento finanziario secondo quanto indicato nell'Allegato Tecnico al presente Regolamento;
- erogare ai Soggetti beneficiari l'importo degli Interventi finanziari a valere sul Fondo che il Gestore metterà a disposizione del Soggetto Abilitato man mano che se ne creerà la necessità;
- compiere qualsiasi formalità ed atto presso uffici pubblici e privati per l'espletamento del presente mandato;
- incassare le rate di competenza del Gestore e versarle sul Fondo secondo le indicazioni del Gestore stesso;
- fare tutto ciò e quanto sarà dal mandatario ritenuto necessario ed anche semplicemente opportuno per il perfezionamento delle Domande;
- eseguire, anche per conto del mandante, le attività di recupero dei crediti come indicato al successivo punto 12.

5. Provvista finanziaria del Soggetto Abilitato

5.1 Il Soggetto Abilitato metterà a disposizione propri fondi destinati alla concessione degli Interventi finanziari.

6. Soggetti beneficiari ed interventi ammissibili

6.1 Il Fondo interviene a favore di imprese di nuova costituzione condotte da giovani (18-35), donne e soggetti svantaggiati (per soggetti svantaggiati s'intendono quelli indicati all'art.2 punto 19 del Regolamento CE n. 800/2008 ed i lavoratori provenienti da aziende che abbiano fatto ricorso alla CIGS/CIG in deroga e per i quali non sia previsto il rientro in azienda), aventi sede operativa in Lombardia – con i limiti ed i vincoli di cui all'art. 6 del Bando e che realizzino Programmi di investimento di cui al punto B dell'Allegato Tecnico.

5



7. Presentazione delle Domande

- 7.1 Le Domande vengono presentate esclusivamente per via informatica, pena l'inammissibilità, accedendo al Sistema di procedura informatica nel rispetto delle modalità tecniche e procedurali di cui all'art. 11 del Bando.

8. Iter istruttorio

- 8.1 A fronte della presentazione della Domanda, il Gestore, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della documentazione cartacea, espleta l'attività di istruttoria formale di propria competenza. Laddove l'istruttoria formale sia positiva, il Gestore mediante Sistema di procedura informatica provvede ad informare il Soggetto Abilitato affinché avvii le attività di propria competenza.
- 8.2 Il Gestore e il Soggetto Abilitato, prescelto dal Soggetto richiedente, procedono all'istruttoria economica – finanziaria di propria competenza, deliberando a proprio insindacabile giudizio in merito alla Domanda, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di chiusura dell'istruttoria formale.
- 8.3 Il Soggetto Abilitato provvede a trasmettere al Gestore, a mezzo del Sistema di procedura informatica, gli esiti delle delibere di propria spettanza assunte contenenti le proposte di ammissibilità all'intervento finanziario o di declino delle Domande.
- 8.4 Il Gestore provvederà quindi a trasmettere le risultanze all'Organo deliberante che assumerà l'atto di concessione indicando le condizioni dell'Intervento finanziario.
- 8.5 L'Organo deliberante, assunti gli esiti finali con proprio decreto, provvede a comunicarli, mediante il Sistema di procedura informatica, al Gestore, al Soggetto Abilitato ed ai Soggetti beneficiari.
- 8.6 Il Gestore e il Soggetto Abilitato nel corso delle attività istruttorie, si riservano la facoltà di richiedere ogni documento necessario, utile o opportuno anche in ragione di legge, per il miglior esito dell'istruttoria ai Soggetti richiedenti, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni di calendario dalla data della richiesta. A fronte delle richieste di chiarimenti e/o di integrazione documentale, i termini di istruttoria si intenderanno temporaneamente sospesi; gli stessi riprendono a decorrere dall'avvenuta produzione dei chiarimenti e/o della documentazione richiesta. In assenza di risposte nei termini sopra indicati, l'istanza si intenderà automaticamente decaduta.
- 8.7 Gli eventuali sopralluoghi che si dovessero rendere necessari presso i Soggetti richiedenti potranno essere concordati ed effettuati congiuntamente dal Gestore e dal Soggetto Abilitato.

9. Forme tecniche degli Interventi finanziari

- 9.1 Gli Interventi finanziari saranno concessi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 del Bando, nelle seguenti forme tecniche:

- co-finanziamento a medio termine: finanziamento erogato dal Soggetto Abilitato con l'utilizzo congiunto di mezzi finanziari propri e del Fondo;
- locazione finanziaria di beni strumentali: leasing erogato dal Soggetto Abilitato con l'utilizzo congiunto di mezzi finanziari propri e del Fondo;



- 9.2 Gli interventi finanziari saranno erogati nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei termini indicati nell'Allegato Tecnico al presente Regolamento, cui si rimanda per la disciplina di dettaglio.
- 9.3 Nella determinazione dell'importo degli Interventi finanziari vanno fatti salvi i limiti e vincoli di cui all'art. 4 del Bando, relativi all'intensità dell'aiuto ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006.

10. Erogazione dell'Intervento finanziario

- 10.1 L'erogazione dell'Intervento finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 14 del Bando, previa verifica, da parte del Gestore, della documentazione prodotta dal Soggetto beneficiario.
- 10.2 A seguito della verifica, il Gestore autorizza il Soggetto Abilitato ad erogare l'Intervento finanziario secondo quanto previsto all'art. 14 del Bando per la specifica forma tecnica e secondo le modalità di erogazione richieste dal Soggetto beneficiario.
- 10.3 Con riferimento al co-finanziamento a medio termine, l'erogazione potrà avvenire, a scelta del Soggetto beneficiario, in una o due tranches ed in particolare:
- 1) **Erogazione in una unica tranche a saldo:**
 - (a) entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di protocollo della domanda di erogazione in forma cartacea pervenuta al Gestore.
 - 2) **Erogazione in due tranches:**
 - (a) la prima, di importo pari al 50% (cinquantapercento) dell'Intervento finanziario a titolo di anticipazione finanziaria, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di protocollo della domanda di erogazione pervenuta al Gestore in formato cartaceo;
 - (b) il saldo a conclusione del programma di investimento, entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di protocollo della domanda di erogazione pervenuta al Gestore in formato cartaceo.
- 10.4 Con riferimento alla locazione finanziaria di beni strumentali, l'erogazione della quota dell'Intervento finanziario a valere sul Fondo avviene a favore del Soggetto Abilitato in un'unica soluzione.
- 10.5 In caso di documentazione carente, i termini per l'erogazione decorrono dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta dal Gestore al Soggetto beneficiario.
- 10.6 Per l'erogazione del saldo dell'Intervento finanziario, la documentazione di spesa, costituita da copie delle fatture quietanzate, titoli di spesa e/o contratti sottoscritti con l'evidenza dei pagamenti effettuati tramite la produzione di estratti conto bancari. I titoli di spesa devono riportare la seguente dicitura "Spesa sostenuta a valere sul FRIM Start up d'impresa di giovani, donne e soggetti svantaggiati" specificando gli estremi del Bando.
- 10.7 Il Gestore, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di protocollo della domanda di erogazione pervenuta in formato cartaceo, autorizza il Soggetto



Abilitato ad erogare l'Intervento finanziario. Tale termine si riduce a 10 (dieci) giorni in caso di erogazione della prima tranche a titolo di anticipazione, di cui all'art. 10.3. punto 2, lettera a) del presente Regolamento. Il Gestore metterà tempestivamente a disposizione del Soggetto Abilitato, su esplicita richiesta scritta formulata almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data valuta richiesta, la quota parte di Intervento finanziario a valere sul Fondo. La data valuta richiesta dal Soggetto Abilitato al Gestore dovrà coincidere, nel caso di co-finanziamento a medio termine, con la data valuta di erogazione prevista a favore del Soggetto beneficiario, mentre nel caso di locazione finanziaria di beni strumentali, la data di valuta coincide con la data di decorrenza del finanziamento effettuato a favore del Soggetto Abilitato.

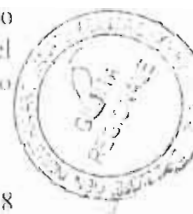
10.8 L'erogazione dell'Intervento finanziario è, in ogni caso, condizionata alle disponibilità finanziarie del Fondo.

11. Incasso rate

- 11.1. Il Soggetto Abilitato curerà l'incasso delle singole rate di capitale e di interessi nel rispetto del piano di restituzione contrattualmente definito, accreditando al Fondo la quota capitale e quella in conto interessi di pertinenza del Fondo stesso.
- 11.2. Nell'ipotesi di Intervento finanziario concesso nella forma tecnica della locazione finanziaria, il Soggetto Abilitato curerà l'incasso dei singoli canoni contrattualmente concordati con il Soggetto beneficiario, accreditando al Fondo la quota capitale e quella in conto interessi nel rispetto di uno specifico piano di restituzione, relativo alla quota a valere sul Fondo, predisposto dal Gestore secondo quanto previsto al punto J dell'Allegato Tecnico.

12. Recupero del credito

- 12.1. In caso di insolvenza del Soggetto beneficiario, il Soggetto Abilitato procederà, in accordo con il Gestore, ed anche nell'interesse dello stesso, al recupero del credito mediante l'esercizio di tutte quelle azioni utili, necessarie o semplicemente opportune nei modi e nei tempi valutati opportuni. A tal fine il Soggetto Abilitato dovrà comunicare per iscritto al Gestore l'avvio delle azioni, anche di natura stragiudiziale, finalizzate al recupero delle somme.
- 12.2. Le iniziative in sede giudiziale, previa comunicazione scritta al Gestore verranno assunte dal Soggetto Abilitato compatibilmente con la normativa vigente e a tale scopo il Gestore dà, fin d'ora, mandato al Soggetto Abilitato a procedere agli atti necessari.
- 12.3. Le garanzie di qualsiasi tipo verranno assunte dal Soggetto Abilitato anche per conto del Fondo ed assisteranno gli Interventi finanziari concessi anche per la quota di Intervento finanziario a valere sul Fondo.
- 12.4. Il Soggetto Abilitato potrà richiedere, anche nel corso delle procedure di recupero del credito, il rimborso di una quota delle spese sostenute per il recupero del credito, in proporzione alla quota di concorso del Fondo nell'intervento finanziario.





13. Rideterminazione e revoca degli Interventi finanziari

13.1. L'Intervento finanziario viene proporzionalmente rideterminato qualora il Programma sia stato realizzato parzialmente, purché ne siano garantite le caratteristiche e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal Bando e agli obiettivi sostanziali del Programma medesimo.

13.2. L'Intervento finanziario viene revocato totalmente, su disposizione dell'Organo deliberante, anche su proposta del Gestore e del Soggetto Abilitato:

- (a) in caso di rinuncia da parte del Soggetto beneficiario;
- (b) qualora il Soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti nel Bando e previsti in sede di concessione, nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al Programma ed alle dichiarazioni rese;
- (c) qualora i beni oggetto dell'Intervento finanziario siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal Programma;
- (d) qualora il Programma non sia stato realizzato per almeno il 70% (settantapercento) del costo dichiarato ed ammesso all'Intervento finanziario;
- (e) nel caso di inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 15 del Bando;
- (f) qualora siano riscontrate irregolarità in sede di verifica e di controllo e/o sia stata accertata l'assenza di uno o più requisiti, ovvero qualora la documentazione risulti incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al Soggetto beneficiario e non sanabili;
- (g) nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata di ammortamento e comunque di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto;
- (h) nel caso di sottoposizione del Soggetto beneficiario a procedure concorsuali.

13.3. Il testo del contratto di Intervento finanziario dovrà prevedere la decadenza dal beneficio del termine per il Soggetto beneficiario al verificarsi di una delle ipotesi di cui al precedente punto 13.2, oltreché nelle ipotesi di cui all'articolo 1186 del codice civile, ivi compresi l'assoggettamento del Soggetto beneficiario a procedure concorsuali, ivi inclusa, ove del caso, l'amministrazione straordinaria, la messa in liquidazione, la cessione dei beni ai creditori ovvero la modifica dell'attività da parte del Soggetto beneficiario.

13.4. Con riferimento alle ipotesi di risoluzione, il contratto stipulato con il Soggetto beneficiario dovrà contenere la previsione di una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. che possa essere fatta valere nei confronti del Soggetto beneficiario con semplice preavviso di 15 gg. da inviarsi con lettera raccomandata A/R qualora si verifichi una delle ipotesi di revoca totale dell'Intervento finanziario.

13.5. Nel caso di trasferimento del contratto di locazione finanziaria ad altro Soggetto beneficiario, il Soggetto Abilitato è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Gestore al fine di valutare il mantenimento dell'Intervento finanziario concesso. Nel caso ciò non sia possibile potrà essere adottato specifico provvedimento di revoca.



14. Conseguenze della revoca sugli Interventi finanziari

- 14.1 Nell'ipotesi di revoca di un Intervento finanziario già liquidato, salvo i casi di forza maggiore adeguatamente documentati e valutati da Regione, il Soggetto beneficiario dovrà provvedere al versamento del relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della B.C.E. alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali.
- 14.2 In caso di revoca per assenza di uno o più requisiti, ovvero di dichiarazioni mendaci rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, o ancora di documentazione incompleta o irregolare per fatti imputabili al Soggetto richiedente e non sanabili potrà essere applicata, previa valutazione di Regione Lombardia, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 123/98.
- 14.3 Nel caso in cui la revoca sia determinata dal mancato pagamento di una sola rata di ammortamento e comunque di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto, si applicano gli interessi di mora per il periodo intercorrente tra la scadenza della rata, o della somma dovuta ai sensi del contratto, e l'ordinativo di pagamento, e le penali previste (tasso BCE maggiorato di 5 punti percentuali) per il periodo intercorrente tra l'ordinativo di pagamento ed il rimborso di quanto revocato.
- 14.4 La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento dirigenziale di revoca e/o di rideterminazione dell'Intervento finanziario.

15. Obblighi del Soggetto Abilitato

- 15.1 Il Soggetto Abilitato si impegna, con la sottoscrizione per adesione al presente Regolamento a:
1. svolgere le attività istruttorie di propria competenza nel rispetto dei termini previsti all'art.8 del presente Regolamento;
 2. provvedere alla erogazione degli interventi finanziari nel rispetto delle modalità e dei termini previsti all'art. 10 del presente Regolamento;
 3. a trasmettere al Gestore copia dei contratti di Intervento finanziario e relativi piani di ammortamento entro 5 (cinque) giorni dalla stipula;
 4. a trasmettere al Gestore copia delle eventuali garanzie acquisite entro 5 (cinque) giorni dalla relativa stipula;
 5. a trasmettere semestralmente al Gestore, entro il 20° (ventesimo) giorno successivo alla scadenza del semestre una situazione relativa allo stato del contenzioso;
 6. comunicare tempestivamente eventuali variazioni del Referente operativo;
 7. a conservare gli originali di tutta la documentazione attinente alle Domande ed ai relativi contratti per il periodo di 10 (dieci) anni dal provvedimento di concessione dell'Intervento finanziario, mettendola tempestivamente a



disposizione del Gestore e comunque non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi su semplice richiesta di quest'ultimo;

8. a svolgere un'adeguata attività informativa e promozionale diretta a diffondere fra i propri clienti e fra i soggetti potenzialmente interessati la conoscenza degli Interventi finanziari di cui al presente Bando.

16. Efficacia

16.1 Il presente Regolamento ha validità nei rapporti tra il Gestore ed i Soggetti Abilitati, sino ad eventuale:

- (a) revoca da parte del Soggetto Abilitato della propria adesione da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A/R. almeno 30 (trenta) gg prima della data di efficacia;
- (b) comunicazione di interruzione dell'efficacia da parte del Gestore.

16.2 La revoca dell'adesione da parte del Soggetto Abilitato o la comunicazione di interruzione da parte del Gestore non avranno effetto riguardo alla esecuzione dei contratti di Intervento finanziario già stipulati o deliberati dal Soggetto Abilitato, in ordine ai quali il Regolamento conserverà efficacia fino al totale esaurimento dei conseguenti rapporti.

16.3 Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b) del comma 1, anche il mandato conferito ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento si intenderà revocato.

17. Revoca del Soggetto Abilitato e rinuncia alle agevolazioni

17.1 Il Gestore può revocare l'ammissione del Soggetto Abilitato ad operare nei casi di gravi e ripetute irregolarità da parte del Soggetto Abilitato nell'espletamento delle attività disciplinate dal presente Regolamento e dal relativo Allegato Tecnico, ovvero nei casi di inadempimento agli impegni ed agli obblighi assunte aderendo al Regolamento, fatte salve le responsabilità derivanti in conseguenza di quanto previsto all'art. 1.3 del presente Regolamento.

18. Monitoraggio e controlli

18.1 Il Soggetto Abilitato è tenuto a comunicare al Gestore, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, eventuali modifiche sostanziali o rinunce da parte dei Soggetti beneficiari alla realizzazione degli investimenti programmati o al perseguimento delle finalità previste dalle normative e dai provvedimenti regionali di riferimento, cessazioni di attività, variazioni nella titolarità del rapporto o nella proprietà dei Soggetti beneficiari, nonché ogni altro fatto, di cui sia venuto a conoscenza, inerente il Soggetto beneficiario e ritenuto rilevante.

18.2 Il Gestore attua attraverso il Sistema di procedura informatica il monitoraggio degli Interventi finanziari concessi.

18.3 Il Gestore e la Regione possono disporre in qualsiasi momento controlli, anche a campione, sugli interventi finanziari, nonché ispezioni nella sede ovvero negli



impianti del Soggetto beneficiario, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dal Soggetto beneficiario.

19. Restituzione di importi non liquidati

19.1 Le somme già trasferite dal Gestore al Soggetto Abilitato che, a causa di sopravvenuti motivi di cessazione, sospensione o revoca, risultassero non più dovute ai Soggetti beneficiari, ove non ancora erogate ai medesimi, devono essere restituite dal Soggetto Abilitato stesso al Gestore con valuta pari a quella della relativa erogazione. In caso di restituzione con valuta corrente, le predette somme dovranno essere maggiorate degli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente.

20. Clausola di riservatezza

20.1 Il Soggetto Abilitato ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni, la documentazione ed il materiale di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Regolamento.

20.2 Il Soggetto Abilitato è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di cui al punto precedente da parte del proprio personale e dei propri collaboratori. A tal fine il Soggetto Abilitato adotterà ogni opportuna misura volta a garantire la massima riservatezza sui dati, le informazioni, la documentazione ed il materiale raccolti.

20.3 Gli obblighi di cui ai precedenti punti non riguardano i dati che siano o divengano di dominio pubblico. E' in ogni caso esclusa la duplicazione, riproduzione o asportazione di documenti per finalità diverse dall'esecuzione del presente Regolamento anche qualora contengano notizie già di pubblico dominio.

21. Comunicazioni

21.1 Le comunicazioni al Gestore dovranno essere effettuate al seguente indirizzo: "Finlombarda S.p.A. - Via Oldofredi, 23 - 20124 Milano" all'attenzione del Referente operativo individuato, salvo eventuale comunicazione di variazione, nel Dirigente dell'Ufficio Contratti, dott.ssa Annamaria Fontana.

21.2 Le comunicazioni al Soggetto Abilitato verranno effettuate all'indirizzo che lo stesso comunicherà in fase di adesione al presente Regolamento, avendo cura di indicare altresì il proprio Referente operativo.

22. Normativa applicabile

22.1 Il presente Regolamento è regolato dalla legge italiana.

22.2 Il presente Regolamento Operativo disciplina gli strumenti di intervento di cui alla lettera A dell'Allegato tecnico.





23. Foro competente

23.1 Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Regolamento Operativo sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Milano, con espressa esclusione di ogni altro Foro concorrente o alternativo.

Finlombarda S.p.A.

Il Direttore Generale

(dott. Marco Nicolai)





ALLEGATO TECNICO

A) RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.P.C.M. 3 giugno 2009
- Regolamento CE n. 1998/2006
- Legge Regione Lombardia n. 1/2007
- D.G.R. n. VIII/5130 del 18/07/2007
- D.G.R. n. IX/1510 del 30/03/2011
- D.G.R. n. IX/1515 del 30/03/2011
- Decreto n. 3678 del 21/04/2011

B) PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI

Sono ritenuti ammissibili gli Interventi finanziari a fronte di Programmi che abbiano la finalità di sostenere, favorire ed incentivare l'avvio di nuove attività imprenditoriali sul territorio regionale condotte da giovani (18-35 anni), donne e soggetti svantaggiati.

Per il dettaglio sui Programmi, attività ammissibili e spese ammissibili si rimanda a quanto indicato nel Bando.

C) CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO E DURATA

Gli interventi finanziari assumeranno le seguenti forme tecniche:

1) Co-finanziamenti a Medio Termine

- a) aventi durata minima di 3 (tre) anni e massima di 7 (sette) anni, di cui massimo 2 (due) anni di preammortamento inclusa la frazione iniziale necessaria per raggiungere la prima scadenza utile successiva alla data di erogazione (30 giugno o 31 dicembre).
- b) il rimborso del finanziamento sarà di norma in rate semestrali posticipate costanti di capitale ed interesse.

Nel corso del periodo di **preammortamento** - la cui durata verrà definita caso per caso - il Soggetto beneficiario sarà tenuto al pagamento dei soli interessi in rate semestrali o frazioni di semestre posticipate con scadenza 30 giugno e/o 31 dicembre.

Nel corso del periodo di **ammortamento** il Soggetto beneficiario sarà tenuto al rimborso del finanziamento in quota capitale ed interessi che avverrà, di norma, in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

2) Locazione finanziaria di beni strumentali

- a) aventi durata minima di 3 (tre) anni e massima di 7 (sette) anni;
- b) il rimborso delle operazioni di locazione avverrà, di norma, mediante canoni trimestrali;
- c) l'importo massimo agevolabile sarà da considerarsi IVA esclusa al netto di oneri accessori e dell'eventuale canone anticipato.



D) ENTITA' DELL'INTERVENTO FINANZIARIO

L'Intervento finanziario, ai sensi dell'art. 9 del Bando, è compreso tra i seguenti importi:

- per le imprese individuali con titolare giovane, o donna, o soggetto svantaggiato ed imprese familiari (art. 230bis del c.c.) con titolare giovane o donna o soggetto svantaggiato (art. 6, comma 1 lettere a) e b) del Bando): minimo Euro 15.000,00 (quindicimila/00); massimo Euro 40.000,00 (quarantamila);
- per le società di persone di cui all'art. 6, comma 1 lettera c del Bando e per le società di capitali di cui all'art. 6, comma 1 lettera d del Bando: minimo Euro 15.000,00 (quindicimila/00); massimo Euro 200.000, 00 (duecentomila).

L'entità dell'Intervento finanziario è pari al 100% (centopercento) dell'investimento ammissibile.

Per il dettaglio delle spese ammissibili si rimanda a quanto previsto dall'art.10 del Bando.

E) PERCENTUALE DI INTERVENTO DEL FONDO REGIONALE

L'Intervento finanziario, nei limiti previsti dal precedente punto sub D), sarà erogato per il 70% (settantapercento) a carico del FRIM. La restante quota dell'Intervento finanziario è finanziata con mezzi del Soggetto Abilitato.

F) TASSI DI INTERESSE

Il tasso di interesse applicato all'Intervento finanziario sarà pari alla media ponderata tra il tasso applicato sulla quota di finanziamento erogata a valere sul Fondo regionale ed il tasso applicato sulla quota di finanziamento erogato a valere sul "plafond" messo a disposizione dal Soggetto Abilitato.

I singoli tassi saranno rispettivamente:

TASSO CREDITORE QUOTA FONDO - con riferimento alla quota a valere sul Fondo regionale:

pari allo 0,50% nominale annuo fisso

TASSO CREDITORE QUOTA SOGGETTO ABILITATO - con riferimento alla quota a valere sulla provvista del Soggetto Abilitato:

➤ per operazioni di finanziamento:

- tasso variabile pari all'EURIBOR 6 mesi maggiorato di uno spread massimo di 1,50% annuo
- a tasso fisso pari all'IRS vigente per durata maggiorato di uno spread massimo di 1,50% annuo



➤ Per operazioni di locazione finanziaria:

tasso variabile pari all'EURIBOR vigente per durata maggiorato di uno spread massimo di 2.30% annuo a tasso fisso pari all'IRS vigente per durata maggiorato di uno spread massimo di 2.30% annuo

Nel definire il valore dello *spread* applicato ai singoli Interventi finanziari, i Soggetti Attuatori si impegnano a tenere conto del rating da loro assegnato al Soggetto beneficiario. Tale informazione in via strettamente riservata e confidenziale, deve essere comunicata al Gestore contestualmente agli esiti istruttori.

I parametri sono rilevati secondo le seguenti modalità:

per operazioni a tasso variabile:

- Euribor pari alla media mensile Euribor 6 mesi relativa al mese di dicembre ed al mese di giugno di ogni anno con effetto per le rate scadenti il successivo 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.
Qualora i dati concernenti il tasso Euribor come sopra specificato non fossero rilevabili potrà essere applicato il Libor Euro a 6 mesi con le modalità sopra descritte.

per operazioni a tasso fisso:

- IRS protempore vigente parametrato alla durata del finanziamento concesso.

per operazioni di locazione finanziaria:

- secondo gli usi del Soggetto Abilitato.

G) MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI INTERESSI

Con riferimento al periodo di preammortamento, gli interessi sono calcolati di norma sulla base dei giorni di calendario commerciale con divisore 365; per il periodo di ammortamento sono calcolati di norma su base 360/360.

H) GARANZIE

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di intervento finanziario a titolo di co-finanziamento, saranno richieste al Soggetto beneficiario, a copertura della quota di finanziamento regionale, idonee garanzie ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 ter della L.R. 34/78 s.m.i. e dagli eventuali provvedimenti attuativi dello stesso.

A supporto della quota di intervento finanziario concessa dal Soggetto Abilitato potranno essere da questo richieste idonee garanzie.



I) MODALITÀ DI EROGAZIONE

L'erogazione dell'Intervento finanziario, avviene, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento e dall'art. 14 del Bando a favore del Soggetto Beneficiario per il tramite del Soggetto Abilitato.

Nell'ipotesi di operazione di locazione finanziaria l'erogazione avverrà a fronte della produzione al Gestore del verbale di consegna e collaudo e della dichiarazione resa dal Soggetto beneficiario, per le restanti eventuali spese del programma di investimento, con le modalità previste dall'art. 14 del Bando.

J) INCASSO RATE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Il piano di restituzione predisposto dal Gestore per la quota di intervento del Fondo sarà sviluppato nel rispetto delle seguenti caratteristiche tecniche:

- periodicità: rate trimestrali posticipate costanti per capitale ed interessi;
- decorrenza rata: 1° giorno del mese;
- scadenza rata: naturale.

K) SPESE ED ONERI FISCALI

Spese per il recupero dei crediti, rimborso oneri aggiuntivi: tutte le imposte e tasse, anche future, le spese di contratto, nonché quelle di quietanza, sono a carico del Soggetto Beneficiario.

L) INTERESSI DI MORA

Il tasso di mora da applicare per i ritardati pagamenti, anche per la quota a valere sul Fondo, sarà pari a quello applicato dal Soggetto Abilitato per le operazioni di credito ordinarie.

